

D.L. n.329 del 4.2.2014: Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

Negli ultimi anni l'attività di pesca sportiva nelle acque interne, analogamente ad altre attività turistiche e ricreative svolte nell'entroterra ligure, ha avuto un decremento sostanziale; i pescatori sportivi attivi nella pesca delle acque interne sul territorio regionale - che nel 2000 erano circa 10.000 - sono scesi a meno di 6.000 nel 2012.

Tale decremento ha comportato una forte riduzione di afflusso ricreativo e turistico nelle zone interne che ha causato un decremento delle strutture ed infrastrutture turistico - ricettive ed un conseguente progressivo abbandono dell'entroterra.

In questo panorama poco felice della situazione attuale, occorre avviare tutte le iniziative in grado di favorire lo sviluppo ecosostenibile della pesca sportiva, necessario a contribuire alla valorizzazione del territorio rurale e a favorirne il presidio.

A tale scopo, si è ritenuta prioritaria una rivisitazione critica della legislazione vigente, anche avvalendosi di un Comitato tecnico costituito *ad hoc* in seno alla Commissione tecnico-consultiva regionale nonché dei pareri forniti dalla Commissione stessa, al fine di introdurre elementi migliorativi alla normativa attuale.

La struttura Politiche Agricole e della Pesca si è quindi attivata a predisporre un nuovo testo che modifica sostanzialmente la Legge regionale n. 21/2004 apportando miglioramenti tecnici, amministrativi, gestionali e, di conseguenza, funzionali ai fini di un più corretto esercizio della pesca da parte dei pescasportivi, nonché un miglioramento significativo sull'esercizio delle funzioni amministrative della Regione e delle Province, con particolare attenzione alle tematiche seguenti:

- semplificazione delle procedure per l'esercizio della pesca sportiva,
- incremento delle risorse a favore delle Province, con apposito vincolo di destinazione delle stesse, per una migliore gestione delle acque interne,
- incremento delle risorse a favore delle Associazioni di Pesca sportiva per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle linee guida regionali,
- introduzione di agevolazioni per iniziative di beneficenza.

Non meno importante è l'introduzione di elementi migliorativi rispetto alla normativa vigente per quanto attiene la **programmazione regionale**, con:

- l'introduzione di linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca e gestione delle acque interne da parte delle Province nonché per la gestione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse,
- l'introduzione della carta ittica regionale, che rappresenta un documento strategico di valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale finalizzato alla corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque,
- la definizione dei compiti della Commissione tecnico-consultiva regionale.

RELAZIONE ARTICOLATA

Passando a commentare il DDL

L'Art.1 indica le finalità della legge, che possono essere così sintetizzate:

- tutela della fauna ittica e, più in generale, dell'ecosistema acquatico,
- disciplina dell'esercizio della pesca delle acque interne.

L'Art.2 definisce le competenze regionali introducendo miglioramenti gestionali, tecnici ed amministrativi rispetto alla normativa attuale e che possono essere sintetizzati nel modo seguente:

- emanazione di specifiche "linee guida regionali", che rappresentano il primo punto cardine della presente legge (in sostituzione del programma generale indirizzi e criteri), comprensive di: criteri per la redazione della carta ittica regionale, modalità di immissione di materiale ittico, classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, percentuale da riservare a zone di ripopolamento cattura e protezione e riserve turistiche, compiti delle associazioni di pescasportiva;
- predisposizione ed approvazione della carta ittica regionale;
- promozione e sostegno di attività di sperimentazione e incremento del patrimonio ittico,
- predisposizione dei criteri per la redazione del tesserino segna catture regionale, che sostituisce i tesserini provinciali;

L'Art. 3 istituisce la Commissione tecnico-consultiva regionale, di cui può avvalersi la Regione per assolvere le proprie funzioni.

L'Art. 4 definisce le competenze delle Province che possono essere così sintetizzate:

- funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca e la gestione delle acque interne,
- interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua,
- formazione dei pescatori,
- istituzione delle Commissioni tecnico-consultive provinciali.

Con l'Art. 5 si prevede che le Province, per l'esercizio delle funzioni esercitate in base alla presente legge, istituiscano apposite Commissioni tecnico-consultive.

L'Art. 6 introduce come elemento innovativo e di semplificazione tecnico-amministrativa la carta ittica regionale. Questo documento, che rappresenta il secondo punto cardine della legge, sostituisce le quattro carte ittiche provinciali attualmente in vigore ed esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale per la corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque, e ne definisce i contenuti e la durata. La carta ittica regionale costituisce inoltre lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

L'Art. 7 definisce le zone di ripopolamento, cattura e protezione e ne indica l'individuazione e la regolamentazione.

L'Art. 8 definisce le riserve turistiche e ne affida la regolamentazione alle Province.

Con l'Art. 9 si definisce il concetto di "esercizio di attività di pesca" e si stabiliscono i requisiti per esercitare tale attività.

L'Art. 10 definisce i titoli abilitativi di pesca e segna il terzo punto cardine della nuova legge, con l'introduzione di una sostanziale semplificazione burocratica, ossia la sostituzione della licenza di pesca con la sola ricevuta di versamento delle tasse di concessione, mantenendo

il solo modello di tipo A per la pesca professionale. Vengono inoltre disciplinate le modalità di rilascio, mentre con l'**Art. 11** se ne disciplina la durata.

L'**Art. 12** disciplina le modalità di pagamento delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca, prevedendo agevolazioni per ultrasessantacinquenni, minori di sedici anni, nonché per manifestazioni di pesca per scuole o disabili o – elemento innovativo - per finalità di beneficenza .

L'**Art. 13** introduce quale elemento innovativo il tesserino regionale segna catture, finalizzato al monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, che sostituisce il tesserino provinciale

L'**Art. 14** disciplina le modalità di rilascio di autorizzazioni per la cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica, effettuati esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali.

Con l'**Art. 15** si delega alle Province l'adozione con appositi provvedimenti di divieti, limiti di cattura, orari, eventuali deroghe e particolari condizioni, nonché l'adozione di specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.

L'**Art. 16** stabilisce le modalità di immissione di materiale ittico, mentre il successivo

Art. 17 reca disposizioni in materia di certificazione sanitaria e relativi controlli.

L'**Art. 18** reca disposizioni in materia di autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna, con particolare riferimento ai lavori in alveo, al prosciugamento di tratti di corsi d'acqua o di bacini e allo svuotamento periodico di invasi artificiali. Si sottolinea inoltre che qualsiasi intervento sul corso d'acqua tale da ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo debba prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci in conformità con la carta ittica regionale.

Con l'**Art. 19** si prevede la limitazione dell'attività di pesca in caso di prolungati periodi di siccità che determinino una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua.

L'**Art. 20** consente alla Provincia di chiedere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento e di destinare le somme introitate al ripopolamento del luogo; rimane salva la competenza del Ministero dell'Ambiente in relazione ad eventuali danni ambientali arrecati ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

L'**Art. 21** reca le modalità di allevamento in apposite vasche – dette vivai - di pesci destinati all'attività di pesca, mentre il successivo **Art. 22** disciplina l'organizzazione e la gestione di gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni.

L'**Art. 23** disciplina la vigilanza sull'esercizio della pesca, recando inoltre indicazioni sulla predisposizione ed organizzazione da parte delle Province di appositi corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente, mentre l' **Art. 24** reca disposizioni in merito all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme contenute nel presente disegno di legge.

Con l'**Art. 25** si introduce un sostanziale miglioramento della gestione delle acque interne rispetto alla normativa in vigore, in quanto si prevede l'incremento delle risorse a favore delle Province, con apposito vincolo di destinazione delle stesse e l'incremento delle risorse a favore delle Associazioni di Pesca sportiva per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle linee guida regionali.

L'**Art. 26** riporta la norma transitoria ed i successivi **Artt. 27, 28 e 29** riportano rispettivamente: l'abrogazione della attuale l.r. n. 21/2004, il rinvio - per quanto non previsto dalla presente legge - alle norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni (testo unico delle leggi sulla pesca) e la norma finanziaria.

Infine, l'Allegato riporta:

- gli attrezzi consentiti (e le rispettive modalità d'uso) e gli attrezzi vietati per la pesca,
- le misure minime delle specie ittiche di cui è consentita la pesca,
- i periodi di divieto di pesca.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma delle Province e degli Enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, la tutela della fauna ittica delle acque interne e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE e di tutela bionaturalistica di cui alla Direttiva 1992/43/CEE (Habitat).
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PIANIFICAZIONE DEL SETTORE

Articolo 2

(Competenze della Regione)

1. La Giunta regionale, sentite le Province interessate, stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne da parte delle Province nonché per la regolamentazione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse. In particolare stabilisce:
 - a) i criteri per l'introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l'immissione ai fini alieutici di specie ittiche;
 - b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla Direttiva 2000/60/CE;
 - c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;
 - d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;
 - e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12;
 - f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all'articolo 13.
2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6.
3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle Province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.

Articolo 3

(Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

- a) l'Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;
- c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- d) un rappresentante per ciascuna delle Province;
- e) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;
- f) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;
- g) un ittiologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova;
- h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.

2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.

3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.

4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione tecnico – consultiva regionale è gratuita.

Articolo 4

(Competenze delle Province)

1. Le Province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Le Province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.

3. Le Province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

Articolo 5

(Commissioni tecnico consultive provinciali)

1. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle Associazioni pescasportive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) nonché del Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 6

(Carta ittica regionale)

1. La carta ittica regionale (di seguito carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella Direttiva 92/43/CEE

2. La carta ittica, in particolare:

a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:

1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;

2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;

3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;

4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;

5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;

6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità.

c) contiene l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti provinciali di settore.

4. La carta ittica costituisce altresì lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

5. La carta ittica ha una durata di sei anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei sei anni intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici

conseguenti ai riesami periodici previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva 1992/43/CE.

Articolo 7

(Zone di ripopolamento, cattura e protezione)

1. Le Province, sulla base della carta ittica, provvedono all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:

a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.

2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della Provincia, di appositi cartelli con la scritta "DIVIETO DI PESCA" nonché il tipo di zone di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro e comunque in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali.

Articolo 8

(Riserve turistiche)

1. Le Province possono autorizzare, nell'ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad organismi associativi senza fini di lucro mediante apposite convenzioni.

2. La Provincia, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dalla Tabella A allegata alla presente legge.

3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.

4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.

TITOLO III ESERCIZIO DELLA PESCA

Articolo 9

(Esercizio della pesca)

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. E' considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.

2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A alla presente legge.

3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge l'attività svolta:

a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli Istituti talassografici e degli stabilimenti ittogenici, dal personale della Regione e delle Province nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge;

b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi.

Articolo 10

(Titoli abilitativi di pesca)

1. I titoli abilitativi all'esercizio della pesca sono di quattro tipi:

a) tipo A: licenza di pesca che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nella tabella A allegata alla presente legge, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

b) tipo B: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;

c) tipo C: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;

d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle Province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.

3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province e al superamento di un esame di abilitazione.

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre i dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore e la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo". La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido nonché al tesserino regionale segna catture di cui all'articolo 13.

5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 (provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione, di età superiore ad anni diciotto.

7. Le Province tengono appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca quando definitive.

Articolo 11

(Validità dei titoli abilitativi di pesca)

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12 della presente legge, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.

2. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.

3. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Provincia competente per territorio gli eventuali cambiamenti di residenza .

4. In caso di smarrimento della licenza di tipo A le Province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.

Articolo 12

(Tasse sulle concessioni regionali)

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola Provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all'articolo 10, comma 1 della presente legge.

2. L'importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.

3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.

4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza organizzate da Associazioni o da Enti pubblici è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1 valido per la durata della manifestazione.

Articolo 13

(Tesserino regionale segna catture)

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono

munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

Articolo 14

(Autorizzazioni)

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Provincia rilascia l'autorizzazione sentito l'Ente gestore competente.

2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.

3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.

4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia e all'Ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Articolo 15

(Limitazioni e divieti)

1. Le Province, sentite le Commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 5, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.

2. Le Province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.

TITOLO IV GESTIONE DELLE ACQUE

Articolo 16

(Immissione di materiale ittico)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l'immissione di materiale ittico nelle acque interne.

2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.

3. Le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico consultive provinciali, mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.

4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 8 da parte dei soggetti gestori ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle Associazioni dei pescatori e deve preventivamente essere autorizzata dalla Provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 17.

Articolo 17

(Controlli sanitari)

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza.

2. La Provincia ha comunque facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.

3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizootie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, la Provincia dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto.

Articolo 18

(Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna)

1. Le Province nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica assicurano la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua, mantenendo ove possibile elementi di integrità dell'alveo.

Le Province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.

2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza l'istanza deve essere data almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica.

4. In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità con la carta ittica.

5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:

a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;

b) al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente.

6. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni delle Province.

7. Le Province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

Articolo 19

(Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)

1. Le Province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 5, in caso di prolungati periodi di siccità, che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua.

Articolo 20

(Risarcimento del danno)

1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate al ripopolamento del luogo.

TITOLO V GESTIONE DI VIVAI ITTICI - GARE E RADUNI

Articolo 21

(Gestione di vivai ittici)

1. L'allevamento di pesci all'interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.

2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.

3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.

Articolo 22

(Gare e raduni di pesca)

1. Le Province, su richiesta delle Associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individuano entro il successivo 31 gennaio i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni, fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla Legge regionale n. 12 del 22 febbraio 1995 (Riordino delle aree protette) o dei siti Rete Natura 2000 è richiesto il parere dell'Ente gestore nel rispetto della normativa in materia di biodiversità.

3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dalla tabella A allegata alla presente legge. Non si applicano altresì i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.

4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui all'articolo 15 comma 1.

5. Le Province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.

6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.

7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.

8. Le Province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni programmate nei rispettivi calendari per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.

TITOLO VI VIGILANZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 23

(Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente.

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione.

3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo.

4. Le Province disciplinano la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di Associazioni di pescatori e di protezione ambientale.

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente, possono essere organizzati anche dalle Associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con l'autorizzazione e la vigilanza della Provincia.

6. Le Associazioni pescasportive e ambientaliste coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.

Articolo 24

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 150,00 a euro 900,00 per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica comunque nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge, entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
- b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica comunque nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge, entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
- c) da euro 100,00 a euro 600,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
- d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca a strappo;
- e) da euro 250,00 a euro 1500,00 per l'esercizio della pesca:
 - 1) subacquea;
 - 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti;
 - 3) con l'uso di fonti luminose;
 - 4) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;
- f) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
- g) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
- h) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, si applica la sanzione da euro 2500,00 a euro 15.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica.
La sanzione si applica altresì a coloro che esercitano la pesca e detengono nell'alveo, nelle relative sponde e sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, gli attrezzi e le sostanze di cui al paragrafo precedente;
- i) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
- j) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;

- k) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e comunque per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22;
 - l) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
 - m) da euro 100,00 a euro 600,00 per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
 - 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 3) le specie ittiche e acquatiche non consentite dalla normativa vigente in tale ambito;
 - n) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali.
2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e h) è altresì disposta la confisca degli attrezzi.
3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.
4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della l.r. 45/1982.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982.

TITOLO VII NORME FINALI E FINANZIARIE

Articolo 25

(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca)

1. La Regione ripartisce una quota fino al cento per cento dei proventi della tassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 fra le Province sulla base dei seguenti parametri:
- a) trenta per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna Provincia, risultante dai versamenti delle tasse dell'anno precedente, di cui all'articolo 12;

b) settanta per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna Provincia, rilevato dalla carta ittica in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaffluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi inoltre i perimetri dei bacini lacustri naturali ed artificiali.

2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono attribuiti alle Province che ne destinano il cento per cento alle Associazioni di pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico consultive provinciali per lo svolgimento dei compiti previsti nelle linee guida regionali di cui all'articolo 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.

3. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 destinati alle Province da parte della Regione sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

Articolo 26

(Norma transitoria)

1. Le licenze di pesca rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.
2. La Commissione consultiva attualmente istituita continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua naturale scadenza.
3. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2 comma 1, continuano ad essere in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa.
4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità.
5. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, le Province continuano a rilasciare i tesserini segna catture secondo quanto disposto dalle medesime.
6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1 entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).

Articolo 28

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni (testo unico delle leggi sulla pesca).

Articolo 29

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "AMBIENTE" all'U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico-venatori e

per l'incremento del patrimonio ittico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA A (Art. 8)

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca – modalità d'uso

A) Attrezzi consentiti

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.
1. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le Province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.
2. Le Province possono inoltre consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:
 - a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;
 - b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;
 - c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;
 - d) rezzaglio, diametro massimo di apertura delle reti metri 6, il lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.
3. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valsesiana, moschera) è consentito al massimo l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.
4. La pesca da natante, ancorato o legato alla riva e a traina, è consentita con natante a propulsione, a motore, a remi, a vela o con ciambella, con un massimo di due canne per imbarcazione indipendentemente dal numero degli imbarcati.
5. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela, è consentita soltanto nelle acque pubbliche interne primarie.
6. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.
7. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle Province per gli scopi di seguito elencati:
 - a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;
 - b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 16;
 - c) controllo delle specie invadenti.
8. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere altresì subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.

B) Attrezzi vietati

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti ed in particolare dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al [Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#), in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:
 - a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;
 - b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle Province;
 - c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";
 - d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);

- e) la pesca con le mani;
 - f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;
 - g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;
 - h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;
 - i) la pesca a strappo;
 - j) l'esercizio della pesca subacquea;
 - k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;
 - l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione delle dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;
 - m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate), od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;
 - n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella;
 - o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;
 - p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.
2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui alla presente tabella.

C) Misure minime

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	cm. 40
Trota europea (Fario) <i>Salmo trutta trutta</i>	cm. 20
Trota macrostigma <i>Salmo trutta macrostigma</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)
Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35

Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm. 35
Carpa testagrossa <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm. 35
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm. 20
Luccio <i>Exos lucius</i>	cm. 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm. 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm. 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm. 30
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	cm. 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm. 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	cm. 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	cm. 40
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm. 35
Rovella <i>Rutilus rubilio</i>	tutela integrale
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	cm. 15
Gobione <i>Gobio gobio</i>	cm. 12
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	cm. 12
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	cm. 20
Tutte le altre specie	cm. 7

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.

D) Periodi di divieto

Cheppia	1° aprile	30 maggio
Trota europea (Fario)	dal tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio	
Temolo	seconda domenica di settembre	prima domenica di maggio
Luccio	1° febbraio	15 aprile
Tinca	15 aprile	15 giugno
Barbo	15 aprile	15 giugno
Carpa	15 aprile	15 giugno
Carpa argentata	15 aprile	15 giugno
Carpa macrocefala	15 aprile	15 giugno
Vairone	15 aprile	15 giugno
Persico reale	15 aprile	15 giugno
Persico trota	15 aprile	15 giugno
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile	30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1 aprile	31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1 aprile	30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1 aprile	30 giugno
Gobione <i>Gobio gobi</i>	15 aprile	15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1 maggio	30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1 maggio	15 luglio

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente tabella.